KH5RHFCV.DGDSU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017430.18-11-2026.h.16:05

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 13 novembre 2026

Alla c.a.

del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)
Sen. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

del Ministro della Salute
Prof. Orazio Schillaci
gab@postacert.sanita.it

e p.c.

del Presidente della 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Sen. Francesco Zaffini
francesco.zaffini@senato.it

del Segretario generale
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
Prof. Massimo Miscusi
dgpostlaurea@pec.mur.gov.it

della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Dott. Gianluca Cerracchio
dgdidattica@pec.mur.gov.it

Adunanza del 13 Novembre 2026

Oggetto: Richiesta di chiarimento e coordinamento normativo tra le competenze professionali dei laureati magistrali della classe LM-67 e le disposizioni in materia di esercizio fisico strutturato previste dal disegno di legge A.S. 2082;

VISTI gli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, alla tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e alla libertà dell'insegnamento;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, concernente l'istituzione e le funzioni consultive e propositive del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettere e) e t), del decreto legislativo n. 36/2021, che definisce, rispettivamente, l'Attività Fisica Adattata (AFA) e l'Esercizio Fisico Strutturato (EFS), individuandone le caratteristiche, le finalità e le modalità di svolgimento;

VISTO l'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, che riconosce le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, individuando i relativi titoli universitari e ambiti di attività;

VISTO in particolare l'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2021, che subordina l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate al possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe LM-67, individuandone le competenze in materia di progettazione e attuazione di programmi di attività motoria preventiva e adattata

VISTO l'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha introdotto il comma 8-bis nell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2021, prevedendo che il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provveda alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e dell'Esercizio Fisico Strutturato eseguito individualmente;

VISTO l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2021, che contempla, nell'ambito delle attività svolte presso le «palestre della salute», la collaborazione tra il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, medici specialisti e professionisti sanitari, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza;

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, tra le quali figura la classe LM-67;

VISTO il disegno di legge A.C. 2700, recante «Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2026 e successivamente trasmesso al Senato della Repubblica come A.S. 2082;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera h), del testo dell'A.S. 2082, che prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, l'individuazione di criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti, finalizzato al riconoscimento e alla promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona;

VISTO il medesimo articolo 4, comma 1, lettera h), nella parte in cui prevede la predisposizione di specifici protocolli sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidate dall'Istituto superiore di sanità;

PRESO ATTO che l'A.S. 2082 è stato assegnato, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 4 novembre 2026 e che, alla data del 9 novembre 2026, il relativo esame non risultava ancora iniziato;

VISTO il regolamento interno del CNSU, approvato il 22 luglio 2026, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le funzioni consultive e propositive del Consiglio e la possibilità di promuovere audizioni istituzionali;

PREMESSO CHE Il sistema universitario italiano prevede percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze scientifiche e professionali nell'ambito delle scienze motorie, della promozione dell'attività fisica e dell'adattamento dell'esercizio alle differenti condizioni individuali, contribuendo alla formazione di figure professionali riconosciute dall'ordinamento;

PREMESSO CHE La laurea magistrale appartenente alla classe LM-67 costituisce il titolo universitario richiesto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate;

PREMESSO CHE Il decreto legislativo n. 36/2021, attraverso l'articolo 41, ha definito un quadro di riconoscimento normativo delle competenze dei laureati in Scienze Motorie, distinguendo i diversi profili professionali in relazione ai titoli universitari conseguiti;

PREMESSO CHE Nell'ambito di tale disciplina, il legislatore ha espressamente riconosciuto ai chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate specifiche

competenze nella progettazione e nell'attuazione di programmi di attività motoria e nella supervisione dell'Attività Fisica Adattata e dell'Esercizio Fisico Strutturato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

PREMESSO CHE La normativa già contempla forme di collaborazione tra chinesiologi, medici specialisti e professionisti sanitari, riconoscendo la necessità di un approccio interdisciplinare che consenta di integrare differenti competenze senza sovrapporre impropriamente i rispettivi ambiti professionali;

PREMESSO CHE L'Esercizio Fisico Strutturato assume crescente rilevanza nell'ambito delle politiche di promozione della salute e della prevenzione, rendendo particolarmente importante la definizione di un quadro normativo chiaro e coerente rispetto alle figure professionali coinvolte;

CONSIDERATO CHE L'articolo 4, comma 1, lettera h), dell'A.S. 2082 introduce, nell'ambito della delega legislativa in materia di professioni sanitarie, una previsione relativa alla collaborazione interdisciplinare per la promozione dell'Esercizio Fisico Strutturato, richiamando espressamente alcune figure mediche e sanitarie senza menzionare i chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate;

CONSIDERATO CHE La mancata menzione dei chinesiologi LM-67 nella disposizione in esame non determina, di per sé, l'abrogazione delle competenze loro già attribuite dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2021, ma rende opportuno chiarire il coordinamento tra le due discipline, anche in considerazione della successiva fase di attuazione della delega;

CONSIDERATO CHE L'eventuale assenza di un esplicito raccordo normativo potrebbe generare incertezze interpretative nella definizione dei futuri protocolli operativi e delle modalità di collaborazione tra le figure professionali coinvolte nell'Esercizio Fisico Strutturato;

CONSIDERATO CHE Le competenze attribuite ai laureati LM-67 derivano da un percorso universitario specificamente individuato dall'ordinamento e trovano un riconoscimento espresso nella legislazione nazionale, circostanza che richiede particolare attenzione nell'elaborazione di successive disposizioni incidenti sui medesimi ambiti di attività;

CONSIDERATO CHE Il principio di coerenza tra formazione universitaria e riconoscimento professionale assume particolare rilevanza per gli studenti attualmente iscritti ai corsi di laurea magistrale LM-67 e per coloro che abbiano già conseguito il relativo titolo, anche in considerazione delle aspettative maturate sulla base del quadro normativo vigente;

CONSIDERATO CHE La valorizzazione delle competenze dei chinesiologi non presuppone una loro equiparazione alle professioni sanitarie, né comporta l'attribuzione

di attività di diagnosi, terapia o riabilitazione riservate dalla legge ad altre figure professionali, ma richiede una chiara individuazione del loro contributo negli ambiti già riconosciuti dall'ordinamento;

CONSIDERATO CHE Il rafforzamento della collaborazione interdisciplinare può essere perseguito attraverso disposizioni che assicurino il coinvolgimento delle diverse figure professionali in ragione delle rispettive competenze, salvaguardando la centralità delle valutazioni mediche e la sicurezza delle persone destinatarie dei programmi di attività fisica;

RILEVATO CHE La formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h), dell'A.S. 2082, pur inserendosi in un provvedimento dedicato alle professioni sanitarie, interviene su un ambito nel quale la legislazione vigente riconosce già attribuzioni a figure professionali non appartenenti a tale categoria;

RILEVATO CHE La disciplina dell'Esercizio Fisico Strutturato contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 e quella prospettata dall'A.S. 2082 perseguono finalità che possono risultare complementari, ma richiedono un adeguato coordinamento per evitare sovrapposizioni, divergenze interpretative o incertezze applicative;

RILEVATO CHE La definizione dei futuri protocolli e delle modalità di collaborazione interdisciplinare rappresenta un passaggio particolarmente rilevante, poiché potrà incidere sulle concrete condizioni di esercizio delle competenze già riconosciute ai laureati LM-67.

RILEVATO CHE L'eventuale intervento di coordinamento normativo dovrebbe essere orientato alla salvaguardia delle attribuzioni già previste dalla legge, senza introdurre nuove riserve di attività o modificare indirettamente la natura giuridica delle professioni interessate;

RILEVATO CHE Le questioni connesse alla corrispondenza tra titoli universitari, competenze riconosciute e prospettive professionali rientrano nell'ambito degli interessi che il CNSU è chiamato a rappresentare, con particolare riferimento alla tutela degli studenti iscritti e dei laureati;

RITENUTO Necessario acquisire un chiarimento istituzionale sul rapporto tra le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2021 e le previsioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera h), dell'A.S. 2082;

RITENUTO Opportuno promuovere un confronto tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e le altre istituzioni competenti, al fine di verificare la necessità di un coordinamento normativo che assicuri la continuità delle competenze professionali già riconosciute ai laureati magistrali LM-67;

RITENUTO Fondamentale che l'evoluzione della disciplina dell'Esercizio Fisico

Strutturato tenga conto dei percorsi universitari esistenti e dei relativi sbocchi professionali, evitando che eventuali incertezze legislative possano incidere sulle aspettative degli studenti e sulla chiarezza delle attività esercitabili dai laureati;

RITENUTO Opportuno assicurare che ogni eventuale intervento legislativo mantenga una chiara distinzione tra l'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate e le attribuzioni riservate alle professioni sanitarie, valorizzando le rispettive competenze all'interno di un sistema di collaborazione interdisciplinare;

RITENUTO Necessario garantire che il CNSU possa contribuire, nell'ambito delle proprie funzioni consultive e propositive, all'approfondimento delle questioni normative che incidono sul rapporto tra formazione universitaria e riconoscimento professionale;

all'unanimità

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1. **Di fornire un chiarimento istituzionale sul coordinamento tra l'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2021 e l'articolo 4, comma 1, lettera h), dell'A.S. 2082**, precisando in quale misura le nuove disposizioni in materia di collaborazione interdisciplinare nell'Esercizio Fisico Strutturato siano destinate a incidere sulle competenze già riconosciute ai chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate in possesso della laurea magistrale LM-67;

2. **Di valutare, nell'ambito dell'iter parlamentare dell'A.S. 2082, l'opportunità di un'integrazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h)**, che assicuri un esplicito raccordo con le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2021,
prevedendo il coinvolgimento dei chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, senza alterare le attribuzioni proprie delle professioni sanitarie;

3. **Di assicurare, anche nella successiva fase di eventuale attuazione della delega legislativa, la coerenza tra le nuove disposizioni e il quadro normativo vigente**, evitando che la definizione dei criteri di collaborazione interdisciplinare o dei relativi protocolli possa determinare limitazioni non espressamente previste dalla legge alle attività già riconosciute ai laureati LM-67;

4. **Di chiarire le modalità attraverso le quali si intenda garantire la partecipazione delle diverse figure professionali all'Esercizio Fisico Strutturato**, distinguendo le competenze relative alla valutazione clinica, alla definizione delle indicazioni mediche e alla supervisione delle attività motorie, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle responsabilità attribuite a ciascuna professione;

5. **Di valutare il coinvolgimento delle istituzioni universitarie e delle rappresentanze dei percorsi formativi interessati** nelle attività di approfondimento propedeutiche alla definizione dei futuri provvedimenti e protocolli, affinché sia adeguatamente considerata la corrispondenza tra competenze acquisite durante il percorso universitario e attività professionali riconosciute;

6. **Di garantire particolare attenzione alla posizione degli studenti attualmente iscritti e dei laureati della classe LM-67**, assicurando che eventuali modifiche normative siano accompagnate da disposizioni chiare circa il loro ambito di applicazione e gli effetti sulle competenze professionali riconosciute, salvaguardando la continuità dei percorsi formativi e la certezza del quadro di riferimento;

7. **Di assicurare al CNSU un aggiornamento sugli sviluppi dell'iter normativo e sulle eventuali iniziative di coordinamento**, consentendo al Consiglio di esercitare le proprie funzioni consultive e propositive in relazione agli atti che possano incidere sui percorsi universitari e sulle prospettive professionali dei laureati.

PROPONE

1. Che la presente mozione sia trasmessa, per opportuna conoscenza e valutazione, alla 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, competente per l'esame dell'A.S. 2082, affinché le osservazioni formulate dal CNSU possano essere considerate nell'ambito dell'iter parlamentare del provvedimento;
2. Che, sulla base degli eventuali riscontri istituzionali e degli approfondimenti svolti, il CNSU valuti la possibilità di formulare successive osservazioni puntuali sugli interventi normativi e sulle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla tutela della coerenza tra formazione universitaria e riconoscimento delle competenze professionali.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani